



Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°29
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 IN OTTEMPERANZA A LEGGE 160/2019.
---------	---

Oggi **trenta 30-09-2020** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Viscardis Eleonora	Presente	Collavini Federico	Assente
Iacuzzi Luigina	Presente	Fabris Franco	Presente
Zanchetta Antonino	Presente	Virgili Mario	Presente
Zanin Cristina	Presente	Toniutti Mauro	Presente
Kracina Luigino	Presente	Piva Bruno	Presente
Morelli Emanuele	Presente	Vissa Chiara	Presente
Collavini Linda	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Musto Andrea.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 IN OTTEMPERANZA A LEGGE 160/2019.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 19.52 entra il componente del Consiglio Luigina Iacuzzi, quindi i Consiglieri presenti risultano essere n.12.

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno (per il solo anno 2020 tale termine è slittato al 16 novembre 2020 come disposto dal co. 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto – L. 77/2020);

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (per il solo anno 2020 tale termine è slittato al 31 ottobre 2020 - come disposto dal co. 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto – L. 77/2020);

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre (per il solo 2020 - 16 novembre 2020) si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione

dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 25.11.2019 avente ad oggetto: “Anno di imposta 2020. Determinazione delle aliquote e detrazione IMU, dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TASI”;

Dato atto che l'evoluzione normativa intervenuta per l'IMU successivamente all'adozione della medesima - come sopra dettagliatamente esplicitato - ha portato alla necessità di adottare il presente nuovo atto di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU;

Evidenziato che la propria deliberazione n. 52 del 25.11.2019 soprarichiamata è da intendersi sostituita dalla presente deliberazione, limitatamente a quanto deliberato in merito all'IMU;

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione approvare le aliquote e detrazioni IMU 2020 senza apportare variazioni rispetto a quelle già applicate nell'anno 2019, scelta peraltro già operata con la deliberazione n. 52 del 25.11.2019, in considerazione del difficile momento economico che si è venuto a creare a seguito della pandemia causata dal Covid-19 che ha messo in difficoltà sia i diversi settori economici sia le famiglie;

Dato atto quindi che viene confermato l'orientamento dell'Amministrazione, già consolidato negli anni, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio, di non aumentare la pressione tributaria nei confronti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020 con la relativa articolazione:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso (categoria A/1 –	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	0,00%
Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati gruppo “D”	0,00% aliquota Comune 0,76% (gettito in
Altri immobili (immobili diversi dall'abitazione	0,76%

Ritenuto confermare anche per l'anno di imposta 2020 la detrazione per abitazione principale per gli immobili di categoria A/1 – A/8 E A/9 in Euro 200,00;

Evidenziato che per il solo anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 16 novembre;

Rilevato che tale adempimento è uno strumento di pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia al contenuto della medesima deliberazione, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, come previsto dall'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267;

Il Sindaco illustra i contenuti della deliberazione.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

con voti: n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di:

- 1) approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020 alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso (categoria A/1 –	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	0,00%
Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati gruppo “D”	0,00% aliquota Comune 0,76% (gettito in
Altri immobili (immobili diversi dall’abitazione	0,76%

- 2) confermare anche per l’anno di imposta 2020 la detrazione per abitazione principale per gli immobili di categoria A/1 – A/8 E A/9 in Euro 200,00;
- 3) dare atto che la propria deliberazione n. 52 del 25.11.2019 richiamata in premessa è da intendersi sostituita limitatamente a quanto deliberato in merito all’IMU dalla presente deliberazione;
- 4) di prendere atto che le predette aliquote e detrazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, a titolo di pubblicità costitutiva, nonché sul sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l’immediata eseguibilità con la seguente votazione: con voti: n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa) espressi nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 IN OTTEMPERANZA A LEGGE 160/2019.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 IN OTTEMPERANZA A LEGGE 160/2019.

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 IN OTTEMPERANZA A LEGGE 160/2019.

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 30-09-2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO
DI IMPOSTA 2020 IN OTTEMPERANZA A LEGGE 160/2019.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02-10-2020 al 17-10-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 02-10-2020

L' INCARICATO
Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 30-09-2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO
DI IMPOSTA 2020 IN OTTEMPERANZA A LEGGE 160/2019.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30-09-2020, ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

L'INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa